

## ACCORDO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 L. N. 300/1970

in Roma, in data 25 giugno 2024

tra

• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI)

e

• le Delegazioni delle OO.SS.

premessi che:

- il CONI, al fine di tutelare il proprio patrimonio, ivi compresa la strumentazione elettronica e le dotazioni mobili presenti all'interno dei locali e degli spazi di "Casa Italia" situati a Pré Catelan nel Bois de Boulogne a Parigi, ha rilevato la necessità di predisporre dei sistemi volti ad assicurare la sicurezza della infrastruttura dell'Ente da possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di soggetti non autorizzati che ne potrebbero compromettere gravemente l'operatività;

- l'Ente ha ritenuto di rafforzare, a tal fine, la propria sicurezza infrastrutturale attraverso un sistema di videosorveglianza perimetrale fisso;

- per le esigenze di "storytelling" (ad es. sui canali social), il CONI effettuerà riprese "mobili" a uomo;

- l'art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, individua tassativamente le finalità (ovvero quelle organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) per le quali gli strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, solo in presenza di precise garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione pubblica);

e considerato che:

- il presente accordo ha come obiettivo l'armonizzazione dei sistemi di videosorveglianza installati o da installare presso i locali e gli spazi assegnati a "Casa Italia" ed il relativo posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno degli stessi al fine di assicurare la tutela del patrimonio del CONI e al contempo scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito dei predetti locali;

- da tali apparecchiature potrebbe derivare in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza del personale aziendale dipendente atteso che le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;

- occorre procedere ad un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali come previsto dallo Statuto dei diritti dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) ed in particolare dall'art. 4 riportato di seguito (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo): *"1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".*

- le Delegazioni delle OO.SS. prendono atto di quanto illustrato dal CONI e condividono la valenza delle motivazioni poste a fondamento della installazione dei sistemi di videosorveglianza;

dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo, anche ove non espressamente richiamate;

2. l'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente ad assicurare la tutela del patrimonio del CONI e le riprese non potranno essere utilizzate per controllare l'attività, anche lavorativa, dei dipendenti del Comitato;

3. le apparecchiature di videosorveglianza dovranno essere installate in modo da consentire un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio, in modo da ridurre, anche in via accidentale e occasionale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. A tal proposito, si precisa che, come si può evincere dalla planimetria allegata, le inquadrature sono rivolte esclusivamente sugli accessi perimetrali e non riguardano in alcun modo le aree degli uffici;

4. le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi).

5. le singole telecamere saranno segnalate da apposita cartellonistica;

6. il personale sarà informato dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza

mediante apposita "informativa" scritta, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che sarà diffusa ai dipendenti attraverso la la posta elettronica istituzionale;

7. la visione delle immagini registrate sarà consentita soltanto al personale espressamente nominato dal CONI "autorizzato al trattamento" nonché al personale tecnico, preposto per interventi di manutenzione e revisione, che disporrà di specifica password non abilitata alla visione delle immagini registrate;

8. le immagini visionate o acquisite con tale sistema, verranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono state installate, come individuate al punto 2 che precede, cui si rimanda.

9. Le Parti convengono che le informazioni e i dati raccolti tramite gli impianti audiovisivi potranno essere utilizzati esclusivamente ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4 della L. 300/1970.

10. Le parti si danno reciprocamente atto di aver espletato e concluso con esito favorevole la procedura di cui all'art. 4 della legge 300/1970.

Allegati:

Planimetria

Relazione tecnica impianto

Per il CONI      F.to Sergio D'Antoni      F.to Francesca Macioce

Per le OO.SS. firmatarie  
del CCNL personale  
non dirigente 22-24

Per le OO.SS. firmatarie  
del CCNL personale  
dirigente e quadro 22-24

Per le OO.SS. firmatarie  
del CCNL personale  
Funzioni Centrali

F.to Cisl FP

F.to Cisl FP

F.to Cisl FP

F.to FP Cgil

F.to FP Cgil

F.to FP Cgil

F.to Uil PA

F.to Uil PA

F.to Uil PA

Cisal FIALP

Cisal FIALP

F.to Confsal UNSA

-----  
Usb PI

-----  
Ugl

-----  
Usb PI

-----  
Ugl

-----  
Manageritalia

-----  
F.to FLP

-----  
F.to Fnp CONFISAL

-----  
Confintesa FP

-----